

STATUTO NAZIONALE

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE del 26-27 GIUGNO 2025

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e scopo

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", di seguito "CTS"), è costituita un'Associazione, con sede in Milano, denominata "Associazione Italiana per la Direzione del Personale" (in forma abbreviata, "AIDP"). A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e aggiungerà alla propria denominazione l'indicazione: "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 117/2017.

Essa ha lo scopo di contribuire al miglioramento di tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, promuovendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di coloro che, nelle diverse organizzazioni, operano in tale ambito, con specifico riferimento alle competenze relative alla gestione, allo sviluppo e alla valorizzazione delle persone.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione e solidarietà, in ossequio agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira ai principi di sviluppo della formazione e della coesione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona in ambito lavorativo, e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione.

Essa si propone di essere:

- ✓ un punto di riferimento per tutti i professionisti che, a vario titolo, operano nell'ambito delle risorse umane;
- ✓ un promotore di iniziative finalizzate allo sviluppo della professionalità dei Soci, condizione essenziale per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
- ✓ un supporto per i giovani che intendono intraprendere un percorso professionale nell'ambito delle risorse umane;
- ✓ un soggetto di tutela dell'attività specifica svolta dai professionisti delle HR, interpretando le esigenze dei Soci, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 3;
- ✓ un promotore di alleanze con enti e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro, sia a livello nazionale che internazionale;
- ✓ un interlocutore riconosciuto dalle istituzioni, incaricato di analizzare e interpretare il contesto lavorativo italiano, anticipando e proponendo soluzioni efficaci, coerenti, qualificate, tempestive e inclusive;
- ✓ un ente associativo aderente alla piattaforma comune prevista dall'art. 26 del d.lgs. 206/2007, in possesso dei requisiti normativi, come da decreto del Ministero della Giustizia del 5 settembre 2013, con annotazione nell'elenco delle Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate;
- ✓ Lo Statuto si ispira al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione dei Soci all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

L'Associazione riporta gli estremi dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

L'Associazione è articolata in Gruppi Regionali o Pluriregionali, costituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto (art. 23), ai quali si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale e del relativo Regolamento.

Articolo 2 - Durata e natura

L'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal CTS, dal Titolo I, Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalla normativa nazionale ed europea e dal presente Statuto.

Essa svolge, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, come indicate all'articolo precedente e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere d, g, h, i ed l del CTS.

A tal fine, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'azione volontaria e l'erogazione di servizi a favore dei Soci. L'Associazione opera in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale o imprenditoriale.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché coerenti con le finalità associative e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, del CTS.

Tutti i partecipanti all'Associazione sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti approvati, del Codice Etico e Deontologico e dei valori di riferimento di cui all'art. 3, secondo le deliberazioni adottate dagli organi competenti.

L'Associazione aderisce all'European Association for People Management (EAPM) e, tramite essa, membro della World Federation of People Management Associations.

L'Associazione intende operare nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 4/2013 e successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.

Articolo 3 - Valori di riferimento

I principali valori di riferimento cui si ispirano gli aderenti all'Associazione sono:

- centralità della persona e della dignità umana all'interno delle organizzazioni;
- eccellenza della professionalità;
- rispetto dell'etica professionale;
- impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni;
- cultura della partecipazione;
- principi di sostenibilità e inclusione.

Tali valori sono applicati nel rispetto del Codice Etico e Deontologico approvato dall'Assemblea dei Soci, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Codice Etico e Deontologico prevede sanzioni graduate, commisurate alle violazioni commesse, secondo il giudizio finale degli organi statutari, come previsto dal successivo art. 21.

Articolo 4 - Finalità e attività

L'Associazione, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 1, si impegna a:

- favorire il miglioramento delle relazioni tra individuo e organizzazioni anche promuovendo la crescita culturale e professionale di chi si occupa di tali tematiche;
- valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'ambito della gestione e valorizzazione delle persone;
- contribuire allo sviluppo delle persone nelle organizzazioni, incrementandone la competitività e i risultati;
- promuovere una cultura dell'inclusività e delle pari opportunità;
- incentivare la condivisione di esperienze e buone pratiche tra gli aderenti all'Associazione



- promuovere la crescita culturale e professionale di coloro che si occupano della gestione delle persone;
- definire, diffondere e rappresentare attivamente i valori guida nell'esercizio delle professioni coinvolte;
- instaurare relazioni efficaci o forme di alleanza con enti, istituzioni e associazioni coerenti per finalità e valori condivisi;
- concorrere alla diffusione nelle organizzazioni e nella società di una cultura aderente ai valori enunciati dal Presente Statuto;
- contribuire all'elaborazione di normative o provvedimenti legislativi relativi alle tematiche di interesse dell'Associazione;
- promuovere e consolidare una cultura della sostenibilità nelle organizzazioni;
- fornire ai Soci servizi e strumenti di supporto di interesse comune;
- promuovere attività di ricerca, studio e divulgazione di competenze, esperienze e innovazioni, sia a livello nazionale che internazionale;
- collaborare con istituzioni scolastiche, universitarie e formative per sviluppare progetti di orientamento professionale e formazione rivolti ai giovani.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse, affini o comunque utili alla realizzazione delle finalità statutarie indicate all'art. 1, anche mediante partecipazione a società di capitali o a enti del Terzo Settore.

Articolo 5 - La certificazione della professione

Nell'ambito delle proprie attività, AIDP promuove lo sviluppo e la tutela della professionalità in ambito Risorse Umane e delle attività correlate, anche attraverso processi di certificazione.

Tali processi possono essere sviluppati in collaborazione con enti certificatori, nel rispetto delle linee guida della Direttiva Europea 2005/36 e del d.lgs. 206/2007, nonché delle successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti normativi. Essi potranno prevedere anche standard di riferimento per la formazione professionale.

Articolo 6 – Soci e aderenti

Sono Soci dell'Associazione:

- Soci ordinari
- Soci ordinari giovani
- Soci onorari
- Soci emeriti

Possono inoltre aderire all'Associazione:

- Enti sostenitori
- Associati in formazione
- Affiliati (come definiti nell'art. 9 bis e come meglio specificati nel Regolamento Nazionale)

Norma transitoria: La nuova categoria degli Affiliati si applicherà ai soli nuovi aderenti, senza incidere su chi alla data di approvazione del presente Statuto è già Socio.

Soltanto i Soci ordinari e i Soci ordinari giovani hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e del Regolamento, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le delibere di competenza delle Assemblee Nazionali e dei Gruppi Regionali e Pluriregionali. Tale diritto non può essere negato nemmeno in caso di recente iscrizione all'Associazione, a condizione che l'iscrizione sia stata perfezionata almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.





Articolo 7 - Soci ordinari e Soci ordinari giovani

Tutti i Soci devono svolgere, o aver svolto, attività professionali afferenti al mondo del lavoro e delle risorse umane, avendo così maturato una professionalità adeguata per operare nel settore. I Soci ordinari, così come i Soci ordinari giovani, sono tenuti a mantenere un aggiornamento professionale costante, anche avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione.

Sono considerati Soci ordinari giovani coloro che, alla data del 1° gennaio di ciascun anno associativo, non abbiano compiuto 35 anni (o un'età diversa stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale). Per questa categoria, il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere specifiche agevolazioni in merito alla quota associativa.

Articolo 8 - Soci onorari e Soci Emeriti

Sono considerati Soci onorari AIDP coloro che, anche se non sono mai stati iscritti all'Associazione, abbiano conferito e continuino a conferire, in modo continuativo, particolare prestigio alla nostra professione, attraverso contributi significativi e qualificanti, determinanti per lo sviluppo e l'immagine della professione, anche tramite pubblicazioni, attività di ricerca o docenza.

Sono riconosciuti come Soci emeriti coloro che, avendo operato attivamente all'interno dell'Associazione, si siano distinti per continuità e qualità del loro impegno, contribuendo in maniera rilevante alla vita associativa, nonché allo sviluppo e alla reputazione dell'Associazione stessa.

Sono altresì Soci emeriti di diritto tutti gli ex Presidenti dell'Associazione (Past-President Nazionali).

La qualifica di Socio onorario o emerito è attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito anche l'Esecutivo Nazionale.

Il numero complessivo dei Soci onorari e dei Soci emeriti a livello nazionale non può superare l'1% dei Soci ordinari e dei Soci ordinari giovani registrati al momento della proposta da parte del Presidente Nazionale.

I Soci onorari e i Soci emeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale e non possono ricoprire alcuna carica associativa, né all'interno dei Gruppi Regionali né a livello nazionale salvo su espressa proposta presentata dal Presidente nazionale e successiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso dei Soci emeriti.

Articolo 9 - Enti sostenitori

Società, enti pubblici o privati, studi professionali associati, fondazioni e università, interessati allo sviluppo della professione in ambito risorse Umane, possono richiedere l'adesione all'Associazione in qualità di Enti sostenitori, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo.

Gli Enti sostenitori, o i loro rappresentanti, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche negli organi associativi.

L'adesione diventa effettiva solo previa approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 bis - Associati in formazione e Affiliati

Gli Associati in formazione sono coloro che, ancora impegnati in percorsi di studio, non abbiano ancora intrapreso o non stiano attualmente svolgendo un'attività professionale in ambito delle risorse umane.

Gli Affiliati sono coloro che, pur non possedendo i requisiti professionali indicati all'art. 7, manifestano interesse verso le tematiche di gestione e sviluppo delle persone. A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria titolari di posizioni manageriali di linea o figure commerciali operanti nel settore dei prodotti o servizi connessi alla nostra professione.

Gli Associati in formazione e gli Affiliati non hanno diritto di voto, né attivo né passivo.

Gli Associati in formazione e gli affiliati sono tenuti a corrispondere il contributo di formazione e la quota di affiliazione come stabiliti dal regolamento.

Art. 10 - Ammissione dei Soci

Possono diventare Soci le persone fisiche che, in possesso dei requisiti indicati all'art. 7, presentino apposita domanda di iscrizione. La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Gruppo Regionale o Pluriregionale territorialmente competente.

Con la presentazione della domanda, il richiedente dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna, in caso di ammissione, a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti, i valori di riferimento di cui all'art. 3, nonché il Codice Etico e Deontologico e la normativa vigente.

Il candidato attesta inoltre la veridicità delle informazioni fornite, consapevole che dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dalla qualifica di Socio.

Il Presidente del Gruppo Regionale sottopone la richiesta di ammissione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo Regionale (o alla Commissione appositamente delegata), che valuta la candidatura secondo criteri non discriminatori, in coerenza con le finalità associative e le attività di interesse generale, accertando il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 7.

La qualifica di Socio si perfeziona con il versamento della quota associativa e si mantiene a condizione che tale quota venga regolarmente corrisposta entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui non esista un Gruppo Regionale o Pluriregionale territorialmente competente, la domanda deve essere indirizzata alla Segreteria Nazionale, che svolgerà le attività e le verifiche previste, sottoponendo la candidatura al Comitato Esecutivo Nazionale.

Qualora la domanda venga respinta, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego; il Collegio si pronuncia entro i successivi 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 11 Cessazione dalla qualifica di Socio

I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o cambio di attività, le funzioni per le quali erano stati ammessi, possono conservare la qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:

- cancellazione per mancanza o sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'articolo 7, salvo quanto stabilito al comma precedente, nonché in caso di dichiarazioni false riguardanti il proprio stato professionale ai sensi del presente Statuto;
- mancato pagamento della quota associativa entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale
- espulsione o radiazione, conseguente a comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o a gravi violazioni dello Statuto o del Codice Etico e Deontologico, accertati mediante apposito procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 21.

Articolo 12 - Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Presidente Nazionale;
- il Comitato Esecutivo Nazionale;
- la Consulta dei Presidenti;



- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri;
- la Commissione di Garanzia Elettorale;
- i Presidenti Regionali o Pluriregionali;
- i Consigli Direttivi Regionali.

Al fine di garantire la rappresentatività e il pluralismo degli eletti, nelle votazioni per il rinnovo degli organi associativi, ciascun avente diritto non può esprimere un numero di preferenze superiore al 50% dei posti disponibili.

La struttura organizzativa dell'Associazione deve garantire, in modo trasparente e democratico, l'effettivo perseguimento delle sue finalità.

Articolo 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta il principale momento di confronto, volto ad assicurare una gestione corretta e trasparente. Essa delibera sulle modifiche dello Statuto, approva il rendiconto economico-finanziario, la relazione del collegio dei sindaci e la relazione annuale della Presidenza.

Spetta all'Assemblea anche l'elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Ogni Socio ha diritto a un solo voto, esercitabile in presenza o a distanza, secondo le modalità definite da un apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di convocazione, nel rispetto del termine previsto all'art. 6, comma 2. L'Assemblea si riunisce, di norma, una volta all'anno in sessione ordinaria, entro il mese di giugno, anche in modalità telematica, con preavviso scritto inviato dal Presidente almeno 20 giorni prima, anche tramite strumenti elettronici.

L'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria con le medesime modalità di preavviso, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci.

Nel corso della riunione, l'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, se necessario, un Comitato Elettorale composto da almeno tre membri.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (direttamente o per delega); la convocazione può avvenire con lo stesso avviso della prima.

Ogni Socio avente diritto al voto può detenere fino a un massimo di cinque deleghe, salvo nei casi di Assemblee elettive o votazioni da remoto, per le quali valgono regole specifiche definite dal Regolamento.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che si tratti dell'elezione degli organi di cui agli artt. 14, 18 e 20 del presente Statuto.

In caso di Assemblea da remoto, la convocazione deve indicare chiaramente la natura della riunione, le modalità di voto, la data e l'orario di apertura e chiusura delle votazioni, nonché le modalità che ne garantiscano la riservatezza e lo scrutinio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti e vincolano anche i Soci assenti. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale, che deve essere pubblicato con modalità idonee, compresa la pubblicazione nell'area riservata del sito web dell'Associazione, in particolare per quelle relative alle elezioni e alla nomina delle cariche sociali.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

14.1 STRUTTURA

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto da:

- a) i Presidenti dei Gruppi Regionali e Pluriregionali con almeno 21 Soci ordinari e Soci ordinari giovani in regola con il versamento delle quote associative al 31 dicembre dell'anno precedente all'elezione del Consiglio. I Presidenti di Gruppi con un numero di Soci scesi al di sotto di tale soglia mantengono il proprio incarico fino a scadenza, ma senza diritto di voto, salvo che il gruppo ritorni ad avere almeno 21 Soci;
- b) i Consiglieri eletti dalle Assemblee dei Gruppi Regionali, mediante voto segreto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità previsti nel presente articolo. Il numero di Consiglieri spettante a ciascun Gruppo è pari a 1 ogni 100 Soci ordinari e ordinari giovani, calcolati sulla base della media aritmetica degli iscritti al 31 dicembre degli ultimi tre anni, in regola con la quota. Se il residuo supera le 80 unità, è ammesso un ulteriore Consigliere, purché il Gruppo conti almeno 100 Soci ordinari al momento dell'elezione;
- c) il Segretario Generale, senza diritto di voto se non è Consigliere;
- d) i Vicepresidenti Nazionali senza diritto di voto se non sono Consiglieri;
- e) il Presidente Nazionale uscente, senza diritto di voto;
- f) il Collegio dei Sindaci, senza diritto di voto;
- g) il Presidente delle società controllate dall'Associazione, purché iscritto
- h) come Socio, o Socio Onorario o Socio Emerito, senza diritto di voto;
- i) il Presidente della Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità online.

La convocazione deve avvenire con almeno 15 giorni di preavviso. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Criteri di eleggibilità a Consigliere Nazionale AIDP:

1. almeno 3 anni di anzianità associativa;
2. esperienza in un ruolo associativo a livello locale;
3. assenza di conflitti di interesse con l'Associazione o con società da essa controllate;
4. comprovata esperienza professionale, anche in qualità di consulente, nel settore delle risorse umane;

Tali criteri si applicano, per analogia, anche all'elezione dei Presidenti dei Gruppi Regionali, salvo deroghe motivate da situazioni oggettive, proposte dal Presidente Nazionale e successivamente approvate dal Comitato Esecutivo.

14.2 FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente Nazionale tra i propri membri; in presenza di più candidati, la votazione avviene a scrutinio segreto;
- ratifica la proposta del Presidente Nazionale per la nomina di un numero di Vicepresidenti compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, tra cui un Vicepresidente Vicario, che supporta il Presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilità, anche temporanea. Due Vicepresidenti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo Nazionale, purché Soci;
- nomina il Segretario Generale, su proposta del Presidente, tra i Soci dell'Associazione;

Sede e Segreteria Nazionale:

Via Cornalia, 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02.6709558 - +39 02.67071293 • Fax +39 02.66716588

www.aidp.it • e-mail: aidp@aidp.it

REA 1581899 • P. IVA: 08230550157



- delibera, su proposta della Presidenza Nazionale, la nomina dei Soci Onorari ed Emeriti;
- nomina i membri della Commissione di Garanzia Elettorale in tempo utile e per tutta la durata necessaria allo svolgimento delle elezioni;
- nomina la Commissione Disciplinare, entro la prima riunione successiva all'insediamento e all'elezione del Presidente Nazionale;
- stabilisce periodicamente, la griglia delle quote associative per le diverse categorie di Soci, Associati e Affiliati, nonché le quote da retrocedere al livello nazionale.

14.3 SCOPI

Il Consiglio Direttivo:

- definisce le norme fondamentali di comportamento vincolanti sia per le attività a livello nazionale sia per quelle svolte dai Gruppi Regionali e Pluriregionali;
- riceve dal Comitato Esecutivo proposte e programmi, esaminandoli e deliberandone l'approvazione;
- coordina le attività dei Gruppi Regionali e Pluriregionali e promuove la costituzione di nuovi Gruppi nelle Regioni in cui l'Associazione non è ancora presente;
- approva il progetto del rendiconto generale;
- definisce, tramite apposito regolamento, le modalità di voto, anche a distanza.

I Presidenti dei Gruppi Regionali, membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento a partecipare alle riunioni, possono delegare per iscritto un altro componente del proprio Consiglio Direttivo Regionale, purché quest'ultimo non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale.

In caso di assenza ingiustificata e senza delega a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Presidente informa il Collegio dei Probiviri per esaminare la situazione ai sensi del terzo punto, secondo comma dell'art.20.

Il Consigliere assente ingiustificato a tre riunioni consecutive decade dal mandato, salvo impedimento legittimo e documentato.

Il Consigliere decaduto o cessato viene sostituito, nel rispetto dei requisiti previsti, dal primo dei non eletti del Gruppo regionale di appartenenza.

In mancanza di candidati disponibili, si procede alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Gruppo regionale di riferimento. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può, a propria discrezione, invitare il Presidente di un Gruppo regionale cessato per fine mandato a restare nel Consiglio Direttivo senza diritto di voto e, qualora ricopra anche la carica di Vicepresidente, a mantenerla fino alla scadenza prevista.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può agire in suo nome e per suo conto.

È garante dell'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo in merito alle politiche e all'immagine dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato, previo mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, a sottoscrivere quote o azioni di società commerciali, nonché a intrattenere rapporti con enti non profit (es: fondazioni), sempre per conto dell'Associazione.

Ha inoltre facoltà di assumere e licenziare dipendenti e collaboratori, previo parere del Comitato Esecutivo.

Il Presidente Nazionale è eletto dal nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, composto dai Consiglieri in carica e presieduto dal Presidente uscente (o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano), nella prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio.

Il mandato ha durata triennale e il Presidente non può essere rieletto per più di due mandati, anche se non consecutivi.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Vicepresidente Vicario assume l'incarico fino all'elezione di un nuovo Presidente, che deve avvenire entro 120 giorni esercitando l'incarico nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 16 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Presidente uscente;
- il Presidente delle società controllate;
- il Presidente del Comitato Scientifico;
- il Presidente della Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità (in qualità di invitato permanente).

Il Comitato Esecutivo resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Assiste il Presidente nella definizione, gestione e coordinamento delle attività associative e attua le politiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo entra in carica previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e mantiene aggiornati i Consiglieri Nazionali sull'andamento delle proprie attività tramite l'invio dei verbali delle riunioni, da effettuarsi entro 20 giorni dalla relativa deliberazione.

Verifica il rispetto delle norme statutarie da parte dei Gruppi Regionali e Pluriregionali e riceve una relazione periodica sull'operato delle società controllate, tramite i rispettivi Presidenti, in base ai progetti loro assegnati.

Coordina le attività dei Gruppi Regionali e Pluriregionali, promuove la costituzione di nuovi Gruppi nelle Regioni ancora scoperte e, se necessario, favorisce aggregazioni territoriali per assicurare la copertura nazionale.

Propone all'Assemblea competente i nominativi per la composizione dell'organo amministrativo e per le relative cariche sociali delle società controllate o partecipate dall'Associazione.

Delibera inoltre l'avvio dell'iter di revoca delle nomine relative alle suddette società.

Ciascun Vicepresidente è responsabile di una o più aree di attività associative, sulla base di delega conferita dal Presidente.

Il Comitato Esecutivo può istituire articolazioni operative a supporto delle proprie attività.

Articolo 17 - Il Segretario generale

Il Segretario Generale ha la responsabilità amministrativa e organizzativa dell'Associazione, limitatamente agli atti che non eccedano l'ordinaria amministrazione. Coordina, sotto il profilo amministrativo, l'attività degli organi nazionali, assicura il regolare funzionamento dell'organizzazione e dà esecuzione alle direttive del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Presidente, in merito alla gestione corrente dell'Associazione.

Il Segretario Generale tiene e aggiorna annualmente, con il supporto della Segreteria, l'elenco degli iscritti e delle iscritte e provvede a garantire adeguata pubblicità allo Statuto, alle principali delibere, alle nomine delle cariche sociali, nonché ad altri atti rilevanti dell'Associazione.

Articolo 18 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, scelti tra i Soci, eletti dall'Assemblea mediante voto segreto, che provvede, con le stesse modalità, anche all'elezione di due Sindaci supplenti.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei Sindaci resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

I Sindaci non possono essere rieletti per più di tre mandati, anche non consecutivi.

In caso di dimissioni di un Sindaco effettivo, subentra il supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione e di esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell'Associazione Nazionale.

È inoltre tenuto a vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, segnalando eventuali irregolarità al Presidente Nazionale e, se del caso, anche al Presidente Regionale competente, affinché siano adottati i provvedimenti opportuni.

Articolo 19 – La Consulta dei Presidenti

Al fine di supportare il Presidente Nazionale e il Comitato Esecutivo nell'elaborazione delle linee strategiche per lo sviluppo delle attività associative, è istituita la Consulta dei Presidenti, composta da tutti i Presidenti dei Gruppi Regionali e Pluriregionali.

La Consulta si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente Nazionale, ed esprime pareri consultivi sui temi a essa sottoposti dal Presidente stesso o dal Comitato Esecutivo.

I pareri espressi dalla Consulta vengono trasmessi al Consiglio Direttivo per le eventuali determinazioni.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare in qualità di invitati permanenti, anche i componenti del Comitato Esecutivo.

Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea mediante voto segreto e composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci che non ricoprono altre cariche associative.

Il Collegio ha il compito di:

- decidere sui ricorsi avverso provvedimenti di diniego di iscrizione, cancellazione o radiazione, come previsto all'art. 11;
- pronunciarsi, con la massima celerità, su eventuali ricorsi contro le decisioni della Commissione di Garanzia Elettorale;
- intervenire, su propria iniziativa o su richiesta di organi o Soci interessati, oppure di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, quale organo di composizione amichevole nei conflitti tra organi nazionali dell'Associazione, tra organi nazionali e regionali o tra Gruppi Regionali.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la questione viene rimessa al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente in secondo grado per i procedimenti disciplinari, come previsto dal presente Statuto.



Articolo 21 - Procedura disciplinare

Spetta alla Commissione Disciplinare il compito di istruire, secondo la procedura descritta di seguito, il processo di raccolta delle informazioni relative a comportamenti potenzialmente sanzionabili, ai sensi del Codice Etico e Deontologico, nonché di graduare e comminare le relative sanzioni.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo, entro la prima riunione successiva all'insediamento e all'elezione del Presidente Nazionale. Resta in carica per un triennio ed è composta da tre membri titolari e due supplenti. Questi ultimi intervengono in caso di impedimento, incompatibilità o conflitto di interessi. In caso di vacanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa integrazione.

I membri della Commissione devono essere scelti tra i Soci che abbiano ricoperto cariche associative nazionali o regionali.

La procedura disciplinare si articola come segue:

1. Il Comitato Esecutivo, venuto a conoscenza di fatti rilevanti, tramite il Presidente, il Vicepresidente Vicario o altro Consigliere a tale scopo delegato, notifica formalmente la segnalazione alla Commissione entro 5 giorni dal suo ricevimento.
2. La Commissione nomina al proprio interno un Relatore, esamina preliminarmente la segnalazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, comunica formalmente all'interessato l'avvio del procedimento. In caso contrario, dispone l'archiviazione, informando sia l'interessato sia il Presidente Nazionale.
3. Il procedimento si intende avviato con la ricezione della comunicazione all'interessato. La comunicazione deve contenere l'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è iniziato e i termini entro cui fornire le proprie considerazioni e giustificazioni. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni, salvo proroga motivata (max 30 giorni) richiesta dal Relatore o dallo stesso interessato.
4. È garantito il diritto di difesa dell'interessato, anche tramite un proprio rappresentante
5. La Commissione ha pieni poteri istruttori.
6. La delibera finale è assunta a maggioranza dei membri, al termine dell'istruttoria, previa audizione dell'interessato e, se necessario, di altre persone informate sui fatti.
7. La decisione viene comunicata all'interessato a mezzo raccomandata A.R. o PEC, e trasmessa al Collegio dei Probiviri e al Presidente Nazionale via posta elettronica ordinaria.
8. L'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione, tramite raccomandata o PEC indirizzata alla sede legale dell'Associazione.
9. Il Collegio dei Probiviri, previa eventuale istruttoria e audizione dell'interessato, decide entro 30 giorni, confermando, modificando o annullando il provvedimento impugnato. Il Presidente Nazionale e il Presidente Regionale interessato devono essere informati dell'esito.
10. In assenza di ricorso, o dopo la decisione definitiva del Collegio, la sanzione diventa esecutiva con apposita comunicazione all'interessato.
11. Qualora venga comminata la sanzione dell'espulsione/radiazione confermata dal Collegio dei Probiviri, questa deve essere ratificata in ogni caso dal Consiglio direttivo, che può disporre l'annullamento o la modifica con la maggioranza di almeno due terzi.
12. L'interessato viene formalmente avvisato dell'esecutività del provvedimento tramite raccomandata o PEC, a firma del Presidente Nazionale o del Vicepresidente Vicario. A richiesta della parte lesa e/o denunciante, nel rispetto della normativa privacy, il Presidente comunica il provvedimento definitivo alla richiedente.
13. Resta salva l'applicazione degli articoli 23 e 24 del Codice Civile.

Articolo 22 - La Commissione di Garanzia Elettorale

È compito della Commissione di Garanzia Elettorale applicare e vigilare sull'intero processo relativo alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, la cui competenza è attribuita ai Gruppi Regionali.

A tal fine, la Commissione:





- verifica l'ammissibilità delle candidature a Consigliere Nazionale presentate dai Gruppi Regionali, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 14.1, penultimo comma, e ne dà comunicazione al Presidente Nazionale e al Presidente del Gruppo interessato;
- stabilisce, per ciascuna tornata elettorale, il calendario dettagliato delle fasi di elezione, comunicazione, esame e convalida dei risultati nei rispettivi processi decentrati;
- definisce la documentazione che i Gruppi devono presentare ai fini del corretto svolgimento delle elezioni;
- formalizza l'elenco dei Consiglieri Nazionali eletti dai Gruppi Regionali.

La Commissione è composta da tre membri, tra i quali viene eletto un Presidente. È nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, entro e non oltre i quattro mesi precedenti l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche elettive, e decade al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Gratuità delle cariche e decadenza

Tutte le cariche, sia all'interno dell'Associazione che nelle società da essa controllate e/o partecipate, attribuite per elezione o per nomina, sono da intendersi a titolo gratuito.

Ai Soci e ai titolari di cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nello svolgimento di incarichi associativi o istituzionali, purché preventivamente autorizzati e coerenti con l'interesse dell'Associazione.

Chiunque non risulti in regola, alla data del 30 giugno dell'anno in corso, con il versamento della quota associativa, decade automaticamente dalla carica ricoperta.

Eventuali incarichi di natura professionale, conferiti per lo svolgimento di attività dell'Associazione, potranno essere retribuiti previa proposta del Presidente Nazionale approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 24 - Gruppi Regionali o Pluriregionali

Come indicato all'art. 1, l'Associazione Nazionale si articola in Gruppi a base regionale o pluriregionale, composti da un minimo di 21 Soci.

I Soci possono costituirsi in Gruppi regionali o pluriregionali previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Gruppi rappresentano le articolazioni territoriali attraverso cui l'Associazione Nazionale si diffonde a livello locale, con l'obiettivo di promuoverne le attività all'interno dell'area di rispettiva competenza.

In quanto articolazioni dell'unica Associazione Nazionale, i Gruppi sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.

I Gruppi godono di piena autonomia nell'adozione di iniziative e nel perseguimento del proprio sviluppo, potendo operare con ampia libertà d'azione nell'ambito delle attività associative, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.

Ciascun Gruppo è tenuto a eleggere un Presidente e un Consiglio Direttivo, nonché a redigere uno Statuto/Regolamento interno che ne disciplini il funzionamento, in piena coerenza con le norme e i principi del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico e Deontologico.

La competenza in materia disciplinare resta in capo esclusivamente all'Associazione Nazionale.

Lo Statuto del Gruppo Regionale deve essere allineato e coerente con il modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere formalmente approvato per iscritto dal Presidente Nazionale.

In particolare, non potranno essere derogate, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art.14.1, le norme del modello standard relative a:

Sede e Segreteria Nazionale:

Via Cornalia, 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02.6709558 - +39 02.67071293 • Fax +39 02.66716588

www.aidp.it • e-mail: aidp@aidp.it

REA 1581899 • P. IVA: 08230550157

- criteri di eleggibilità
- termini del mandato
- incompatibilità

L'adozione di uno Statuto/Regolamento coerente con il presente Statuto e con le linee guida approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale costituisce condizione essenziale per la legittima esistenza del Gruppo Regionale.

Ogni Gruppo è inoltre tenuto a redigere un rendiconto economico della propria gestione, da trasmettere alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.

I rapporti e le attività dei Gruppi Regionali con associazioni estere consorelle e con la European Association for People Management (EAPM) devono essere preventivamente concordati con il Comitato Esecutivo.

Articolo 25 - Risorse economiche dell'Associazione

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative versate dai Soci;
- contributi di formazione
- quote di affiliazione
- contributi e altre risorse derivanti dalla partecipazione a progetti finanziati;
- beni mobili e immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi di natura commerciale o produttiva derivanti dalle attività esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto;
- ogni altra forma di entrata.

Spetta a ciascun Gruppo stabilire la quota associativa di propria competenza nel rispetto delle griglie definite dal Consiglio Direttivo già comprensive delle quote di competenza dell'Associazione Nazionale.

Ciascun Gruppo Regionale ha facoltà di proporre eventuali contributi aggiuntivi, annuali o straordinari, a sostegno delle proprie iniziative e/o attività territoriali.

I Gruppi Regionali curano l'incasso delle quote, che versano tempestivamente alla Segreteria Nazionale nei termini e con le modalità previste dal Regolamento o dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Le donazioni e i lasciti sono soggetti ad accettazione da parte del Presidente, acquisito il parere favorevole del Comitato Esecutivo che delibera in merito al loro utilizzo, nel rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione. Analoga norma dovrà essere inserita negli Statuti dei Gruppi regionali e Pluriregionali.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono iscritti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo diversa previsione di legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo redige annualmente il progetto di rendiconto economico-finanziario, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto deve essere reso disponibile nell'area riservata del Sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta assembleare, affinché possa essere consultato da ogni associato.



Articolo 26 - Spese dell'Associazione

Le spese dell'Associazione comprendono tutte le uscite, di qualsiasi natura, necessarie al corretto funzionamento, alla realizzazione del programma, delle attività associative e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 27 - Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci.

Le modifiche devono essere approvate con delibera espressa della maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Le modalità di convocazione e di deliberazione seguono quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto.

La deliberazione di estinzione o scioglimento dell'Associazione può essere validamente adottata solo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e fatte salve eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Rinvii e Foro competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, le cui norme devono essere note e rispettate da tutti i Soci, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e, ove applicabile, alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 29 – Entrata in vigore


Le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Nazionale entrano in vigore, per quanto non richieda norme di attuazione anche di natura regolamentare, a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, salvo diversa data indicata dall'Assemblea stessa in sede di modifica dello Statuto e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di approvazione.

La stesura del presente Statuto Nazionale applica le indicazioni dell'Accademia della Crusca in risposta al quesito del Comitato Pari opportunità del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione in materia di uso consapevole della lingua per il rispetto della parità di genere in ambito di atti giuridici.

Nel testo viene utilizzato il maschile sovraesteso al solo fine di non appesantirlo di continue duplicazioni; pertanto, in ogni parola declinabile per genere è sottinteso e pacifico che ci si riferisce sia al maschile che al femminile (es: Soci e Socie). Più in generale viene ribadita in questa Premessa la posizione Associativa, in accordo con quanto disposto dal nostro Codice Etico e Deontologico, di condividere, rispettare e promuovere ogni azione volta a superare le discriminazioni di genere nella vita associativa e nelle iniziative alle quali si aderisce.

Andrea Orlandini
Segretario Generale AIDP

Matilde Marandola
Presidente Nazionale AIDP



A. Orlandini

Matilde Marandola

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI COMO

ALLEGATO 1 ALL'ATTO

REG. TO N. 674

DE N. 3407/2015/RE

EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR PEOPLE
MANAGEMENT

Member of EAPM

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Lucia Montedoro

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PPR

Sede e Segreteria Nazionale:

Via Cornalia, 26 - 20124 Milano

Tel. +39 02.6709558 - +39 02.67071293 - Fax +39 02.66716588

www.aidp.it - email: aidp@aidp.it

REA 1581899 - P. IVA: 08230550157